



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
CATANIA**

AVVISO

SI RENDE NOTO CHE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA HA DELIBERATO DI APPROVARE LA CIRCOLARE ED IL BANDO (ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO RELATIVI AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2023-2025.

I POSTI DI ESPERTO IN ORGANICO PER QUESTO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, PER IL TRIENNIO 2023-2025, SONO IN NUMERO DI DICHIOTTO.

LE DOMANDE DI NOMINA O DI CONFERMA AD ESPERTO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, REDATTE SECONDO LE MODALITÀ DETTATE DAL SUDDETTO BANDO, DEVONO ESSERE INVIATE, ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA INDICATO NEL BANDO STESSO, **SOLO PER VIA TELEMATICA** (V.ART.4 DEL BANDO)

Catania, 3 settembre 2021

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza F.F.
Dott. Carmelo Giongrandi

BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2023-2025

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2023-2025 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2023-2025, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 7) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 7).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del Tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "professionista" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.

5. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2022.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il

compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2022, il sessantasettesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio **2023-2025**.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a esperto di sorveglianza deve essere presentata dall'11 ottobre 2021 ore 10:00 al 11 novembre 2021 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

L.BE

HA
MC

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL "<https://concorsi.csm.it/onorari>" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo collegandosi all'indirizzo URL "<https://concorsi.csm.it/onorari>". Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload del file "domanda di nomina e conferma a esperto di sorveglianza" – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – e procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo "<https://concorsi.csm.it/onorari>" dall'11 ottobre 2021 alle ore 10:00.

4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

6. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di *professionista esperto in una delle materie di cui agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.* ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando;

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

MC

- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concernente i Criteri per la nomina e conferma degli esperti di sorveglianza per il triennio 2023-2025;

q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

r) di impegnarsi, a seconda del proprio status: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti gli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non far parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto;

s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".

8. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

9. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto

conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento;

e) dichiarazione relativa al numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

11. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al presente articolo.

12. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

13. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

14. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii..

Art. 5

Procedura di annullamento o di revoca della domanda.

1. Gli interessati possono presentare domanda di nomina di esperto per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso Tribunale di sorveglianza, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. L'aspirante che intenda proporre domanda per un Tribunale di sorveglianza di un diverso distretto di Corte di appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedentemente inviata. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potrà partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.

4. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina o di conferma Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente del Tribunale di sorveglianza costituisce per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma

MC

nell'incarico. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati.

3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di professionisti esperti in una delle materie di cui agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.

4. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

5. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige - e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 6 - un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

6. La Commissione di cui al comma 2 predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno esseri inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

8. Entro il 9 febbraio 2022 i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al comma 6 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 20 marzo 2022.

10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 7
Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione forense in materia penale nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto dei sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici o privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 1, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina o conferma ad esperto del tribunale di sorveglianza. I dati così raccolti sono trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti



nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle conclusioni della presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura → magistratura onoraria → bandi di concorso". In particolare saranno disponibili:

- a) le delibere relative alle nomine e conferme degli esperti di sorveglianza;
- b) la graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2023-2025."

SECRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

Alfredo P. Viola

